



IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

VISTA la Legge n. 845/78, Legge Quadro in materia di formazione professionale;

VISTA la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, recante “Disciplina dell’attività di estetista” e, in particolare, l’art. 6, comma 3, e l’art 2 del D.M. del 21 marzo 1994 n. 352, relativi alle materie oggetto di esame e ai requisiti tecnico-culturali richiesti per l’esercizio di tale professione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, “Attuazione della Direttiva 2005/36/CE” relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come integrato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e, in particolare, l’art. 5, comma 3, lett. e), che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali, di cui all’allegato IV, lista III, punto 4), classe ex 851 e 855 e l’art. 17, che stabilisce i requisiti formali richiesti a corredo dell’istanza; l’art. 24, con il quale si dispone che, con decreto del Ministro competente, siano definite le procedure necessarie per l’esecuzione della misura compensativa e, infine, l’art. 25, che stabilisce che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione delle misure compensative sono a carico dell’interessato o della Regione nelle forme e nei limiti stabiliti dalla propria normativa, come previsto dall’ art. 7 del D.M. del 16 aprile 2008;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017 n. 57, “Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 il 5 maggio 2017 e, in particolare, l’art. 7 relativo alle nuove competenze in materia di formazione affidate alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, ora Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione;

VISTO, in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. s) del D.P.R. del 15 marzo 2017 n. 57, che attribuisce alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione la competenza in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il D.P.C.M. del 1 giugno 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 al numero 1738, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione al dott. Ugo Menziani;

VISTA l’istanza presentata in data 6 novembre 2019, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 206/2007, come modificato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 15/2016 e s.m.i., con la quale la signora Loghin Camelia, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del diploma di

“Stilista protesista delle unghie” conseguito a Brasov (Romania) in data 15 gennaio 2017, ai fini dell’abilitazione in Italia all’esercizio dell’attività di estetista;

VISTA la nota dell’Amministrazione prot. n. 40/14882 dell’8 novembre 2019, di comunicazione di avvio del procedimento con contestuale preavviso di rigetto, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della Legge n. 241/1990, nella quale si precisava che l’attività di “Stilista protesista delle unghie” certificata dal titolo presentato dalla signora Loghin Camelia, non è oggetto in Italia di una specifica ed autonoma regolamentazione, in quanto inquadrata nell’ambito delle diverse attività proprie dell’estetista di cui alla legge n. 1/1990 e che, pertanto, il suddetto titolo non consente, da solo, di esercitare la professione di estetista di cui alla sopra citata Legge n. 1/1990;

VISTO il mancato invio, nei termini previsti, da parte dell’istante, di ulteriore documentazione ovvero di controdeduzioni idonee a superare quanto comunicato dall’Amministrazione in data 8 novembre 2019

DECRETA

Art. 1

Non è riconoscibile la qualifica di estetista alla signora Loghin Camelia, nata a Brasov (Romania), il 19 ottobre 1992, a seguito del possesso del titolo professionale di “Stilista protesista delle unghie”, conseguito a Brasov (Romania) il 15 gennaio 2017. Tale titolo non è idoneo all’esercizio in Italia della professione di estetista in qualità di lavoratrice dipendente e/o autonoma, in quanto l’attività di “Stilista protesista delle unghie”, certificata dal suddetto titolo, non è oggetto in Italia di una specifica ed autonoma regolamentazione, poiché inquadrata nell’ambito delle diverse attività proprie dell’estetista.

Il titolo presentato, pertanto, non consente, da solo, di esercitare la professione di estetista di cui alla già citata Legge n. 1/1990.

Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, il termine di 60 e di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Il decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it/pubblicitalegale.

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Menziani
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.